

Trento, 7 aprile 2009

Prot. n. 3613

Egregio signore
Lorenzo Dellai
Presidente della Provincia

Oggetto: pareri delle commissioni consiliari sui provvedimenti della Giunta provinciale (articolo 141 del regolamento interno).

Il Consiglio provinciale ha provveduto a nominare le relative commissioni permanenti, le quali, con il rispettivo insediamento, sono entrate nel pieno delle proprie funzioni.

Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento interno del Consiglio provinciale la funzione prima delle commissioni permanenti è quella di partecipare al procedimento di formazione delle leggi provinciali (comma 1), mediante l'esame in sede referente delle relative proposte.

Un'ulteriore funzione delle commissioni consiliari è - tra le altre - quella consultiva, cioè di espressione di pareri loro richiesti, prevista in via generale dal comma 2 dello stesso articolo 25.

Tra i vari ambiti di esercizio della funzione consultiva delle commissioni consiliari, quello che interessa ai fini della presente è l'espressione di **pareri sui provvedimenti della Giunta provinciale**, disciplinata dall'**articolo 141 del regolamento interno** del Consiglio provinciale.

Questa specifica attività consultiva riveste - non meno delle altre - una particolare valenza, non solo per le commissioni consiliari che la espletano, ma per lo stesso Consiglio provinciale che, attraverso esse, assolve un aspetto non secondario del proprio ruolo istituzionale nei confronti dell'Esecutivo: ciò in considerazione sia delle finalità di tale attività, in combinazione con la portata dei provvedimenti giuntali che ne costituiscono l'oggetto, sia della numerosità delle relative fattispecie.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le finalità dell'attività consultiva vanno oltre quella propria di consentire alle commissioni consiliari di esprimere le rispettive valutazioni sul merito dei provvedimenti della Giunta provinciale affinché questa possa tenerne conto nella relativa definizione. A questa finalità se ne accompagna un'altra, non meno importante se non addirittura prevalente, che è quella conoscitivo-ispettiva: infatti tale attività è contemporaneamente diretta ad acquisire informazioni e conoscenze e a compiere verifiche e

controlli da parte del Legislativo sugli atti regolamentari e amministrativi che l'Esecutivo intende adottare in esecuzione o attuazione di quelle normative provinciali che - proprio in considerazione della rilevanza sostanziale di tali atti - ne hanno previsto, anche a tal fine, l'assoggettamento ai preventivi pareri delle commissioni consiliari.

Per quanto concerne invece la quantità e la frequenza delle fattispecie della medesima attività, da un'analisi della vigente normativa provinciale risulta che esse sono circa centoventi, le quali, prendendo ad esempio quanto avvenuto nella XIII legislatura, sono state attivate complessivamente più di centoquaranta volte.

In considerazione della suddetta rilevanza di tale attività, ritengo opportuno - ai fini di un pieno e reciproco rispetto anche in tale ambito del ruolo e delle funzioni rispettivamente spettanti a Legislativo ed Esecutivo - cogliere l'occasione dell'avvio di questa nuova legislatura, e quindi della piena ripresa dell'attività consultiva, per esporre qui di seguito alcune brevi indicazioni per il suo più corretto e proficuo svolgimento, che, come tale, non può prescindere da una piena conoscenza e una conseguente applicazione della relativa procedura: tutto ciò a sostanziale conferma della prassi consolidatasi in questi anni, anche a seguito dei chiarimenti ripetutamente intervenuti in passato tra queste Presidenze in merito a tali aspetti.

La disciplina relativa ai pareri delle commissioni consiliari sui provvedimenti della Giunta provinciale è stabilita o desumibile dal combinato disposto dell'articolo 141 del regolamento interno e delle norme di previsione delle singole fattispecie.

Tali pareri hanno natura preventiva: essi hanno per oggetto gli schemi di provvedimenti, prima della loro approvazione da parte della Giunta provinciale.

Gli stessi pareri hanno altresì carattere obbligatorio, ma non vincolante: la Giunta provinciale ha cioè l'obbligo - anche giuridico - di presentare le relative richieste, ma può motivando prescindere dal loro esito (positivo o negativo, con o senza osservazioni), non essendo tenuta - almeno giuridicamente - a conformare i contenuti dei provvedimenti alle valutazioni eventualmente difformi o contrarie espresse dalle commissioni consiliari.

Le richieste di pareri vanno presentate dal Presidente della Provincia al Presidente del Consiglio provinciale. Esse devono recare in allegato gli schemi di provvedimenti nel loro testo definitivo, cioè quello destinato ad essere sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale, senza alcuna modifica, né di sostanza né di forma: a tal fine, quindi, gli altri adempimenti istruttori eventualmente prescritti dalle norme di previsione devono essere svolti - e le conseguenti modifiche agli schemi di provvedimenti devono essere apportate - prima della loro sottoposizione all'esame delle commissioni consiliari. Alle suddette richieste, oltre agli schemi di provvedimenti, devono essere altresì allegati le note recanti i pareri preventivi di altri soggetti eventualmente prescritti (ad esempio quelli del Consiglio delle autonomie locali).

A seguito di una preliminare verifica della completezza delle richieste di pareri e delle relative documentazioni in allegato, il Presidente del Consiglio provvede ad assegnarle alle commissioni consiliari competenti per materia: dal momento di tali assegnazioni decorrono i termini stabiliti dalle norme di previsione - o, in mancanza, quello di trenta giorni prescritto in via residuale dall'articolo 141 del regolamento interno - entro cui le commissioni devono esprimere i relativi pareri.

Dopo l'esame delle richieste da parte delle commissioni consiliari, alle cui sedute sono convocati gli assessori competenti per materia, i relativi pareri sono prontamente comunicati dai presidenti delle commissioni al Presidente del Consiglio e da questi al Presidente della Provincia.

Allorché la Giunta provinciale, dopo aver acquisito i pareri delle commissioni consiliari sugli schemi di provvedimenti, ritenga di apportare delle modifiche ai relativi contenuti, la

procedura consultiva va reiterata, con la presentazione di nuove richieste di pareri aventi ad oggetto i testi aggiornati degli schemi di provvedimenti. La reiterazione della procedura non è dovuta nei casi in cui tali modifiche siano finalizzate a conformare i testi degli schemi di provvedimenti a seguito delle osservazioni formulate dalle stesse commissioni consiliari nei rispettivi pareri. Tale reiterazione è altresì esclusa nel caso in cui le modifiche siano il portato di controlli (ad esempio della Corte dei conti) aventi ad oggetto gli schemi di provvedimenti ed intervenuti successivamente al loro esame da parte delle commissioni consiliari: tuttavia, in tale caso, è comunque opportuna una comunicazione dal Presidente della Provincia a quello del Consiglio provinciale per informare dell'introduzione di modifiche ai testi già esaminati. Un'analoga comunicazione è altresì dovuta nei casi in cui la Giunta provinciale ritenga, per sopraggiunte valutazioni, di non dare ulteriore corso agli schemi di provvedimenti già sottoposti ai pareri delle commissioni consiliari.

Infine, una specifica nota deve essere fatta per quelle fattispecie, sempre più frequenti nella legislazione provinciale, in cui accanto al parere della competente commissione permanente è prevista altresì un'intesa con altri organismi (tra cui ad esempio il Consiglio delle autonomie locali): in tali ipotesi si auspica l'avvio di una prassi applicativa rispettosa sia del potere conoscitivo-ispettivo che le commissioni sono chiamate ad espletare nell'esercizio della funzione consultiva (garantendo loro un reale margine di intervento), che delle peculiari facoltà che la legge riconosce a determinati organismi nel momento in cui, per il perfezionamento di un provvedimento, richiede che tra questi e la Giunta provinciale sia raggiunta un'intesa. Presupposto fondamentale della correttezza di tale procedura è la sussistenza di un'identità sostanziale tra il contenuto della proposta di deliberazione e quello dell'intesa.

Confidando che le suddette indicazioni, in quanto condivise, possano contribuire a rafforzare la collaborazione tra Consiglio e Giunta provinciali per l'esame degli schemi di provvedimenti giuntali ai sensi dell'articolo 141 del regolamento interno - affinché le numerose fattispecie di tale attività previste dalla vigente normativa provinciale siano svolte in modo, oltre che efficiente, rispettoso del ruolo e delle funzioni di Legislativo ed Esecutivo -, porgo distinti saluti.

Giovanni Kessler